

Registro Deliberazioni Consiglio
Comunale

n.62

del 27-12-2023

copia per affissione a.p./uso
amministrativo - 206/01-02-2024

proposta 97/14-12-2023

COMUNE di MINERVINO MURGE

Provincia Barletta Andria Trani

**CONSIGLIO COMUNALE**
deliberazione n.62/27-12-2023copia

oggetto:	<i>Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).</i>
----------	--

L'anno **duemilaventitre**, il mese di **dicembre**, il giorno **ventisette**, a partire dalle ore **15:00**, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica.

Presiede l'adunanza **Maria Laura MANCINI** in qualità di **Presidente del Consiglio**.

Dopo l'appello nominale effettuato, su richiesta della Sindaca, dal Segretario Generale, all'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

MANCINI Maria Laura	Presente	SINDACA	RIZZI SABINO	Presente	CONSIGLIERE
NOBILE Michele	Presente	CONSIGLIERE	SARCINELLI MARIAMICHELA	Presente	CONSIGLIERE
BELLINI Maria	Presente	CONSIGLIERE	TAMBURRANO MICHELE	Assente	CONSIGLIERE
ROCCOTELLI LUIGI	Presente	CONSIGLIERE	SUPERBO Rosa	Assente	CONSIGLIERE
SINISI Sabatina	Presente	CONSIGLIERE	SCARPA Antonio	Assente	CONSIGLIERE
SCHIAVO Marilena Giovanna	Presente	CONSIGLIERE	RUBINO STEFANIA	Assente	CONSIGLIERE
BEVILACQUA Massimiliano	Presente	CONSIGLIERE			

Verbalizza la dr.ssa Ignazio Ciccolella quale vice SEGRETARIO GENERALE.

La Sindaca introduce il punto nr. 4:<<Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.>>

Sindaca:<<Anche qui parliamo della conferma, per tanto voi risultate sempre fuori è così? Quindi stavo chiedendo a chi è in consiglio di passare direttamente alla votazione visto che parliamo di una conferma. Quindi voti favorevoli, all'unanimità.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*
- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 751, che *“... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di

redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*”;
- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 8, del 27.04.2023, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Vista la delibera di giunta comunale n. 190, del 15.11.2023, ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale per l'anno 2024 della conferma dell'aliquote IMU deliberate per l'anno 2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamata dalla Sindaca-Presidente:

Presenti 9; Assenti 4(Tamburrano, Superbo, Scarpa e Rubino);

voti favorevoli 9; contrari nessuno; Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

Fattispecie		Aliquota/detrazione
Abitazione principale e sue pertinenze	Cat. A/1 – A/8 – A/9	0,55%
	Altre categorie A	esenti
Immobili diversi dall'abitazione principale		1,06%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D		1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (dal 2022)		esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi IRES		0,86%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR		0,86%
Terreni agricoli (Circ. n. 9/1993)		esenti
Impianti eolici e fotovoltaici		1,06%
Immobili in comodato gratuito con contratto registrato		1,06% (con abbat. 50% imponibile)
Per una sola unità immobiliare di proprietà di pensionati residenti estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, unità che non sia locata o ceduta in comodato gratuito		1,06% (con abbat. 50% dell'imponibile)
Altre fattispecie e aree edificabili		1,06%
Detrazione per abitazione principale		€ 200,00

2. di **stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di stimare in €. 1.200.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Minervino Murge, lì 14-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mignogna Martino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole

Minervino Murge, lì 14-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mignogna Martino

La presente è copia - realizzata senza intervento umano - del verbale [n.62/27-12-2023](#) di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto «*Conferma aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).*», sottoscritto come segue:

il Presidente del Consiglio
f.to Maria Laura MANCINI

il vice SEGRETARIO GENERALE
f.to Ignazio Ciccolella

La presente copia per pubblicazione e uso amministrativo è generata automaticamente dalla procedura informatica dall'originale digitale. Non vi è azione manuale/umana di copiatura né di collazione. Le attestazioni e certificazioni che seguono vanno intese quale retaggio del tradizionale supporto cartaceo, per cui il loro tenore letterale potrebbe presentarsi incoerente con la sequenza di produzione documentale digitale. Se rilasciata copia, l'eventuale attestazione di conformità va intesa effettuata dal titolare della firma digitale e riguarda esclusivamente il relativo file digitalmente firmato.

PUBBLICAZIONE

A cura dell'Incaricato per la pubblicazione,

☐ il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Minervino Murge il **01-02-2024** al n.**206** per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.124;

☐ _____
Minervino Murge, lì 01-02-2024

Reg. Pubbl. n°206
il Messo Comunale – I.P.
Gaspere Festa

F.to

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **27-12-23**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Minervino Murge, 01-02-2024

IL vice SEGRETARIO GENERALE
Ciccolella Ignazio